

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 295
a iniziativa del Consigliere Rossi

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1999, N. 10
(RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLA REGIONE E DEGLI
ENTI LOCALI NEI SETTORI DELLO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ
PRODUTTIVE, DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, DEI
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ, NONCHÉ DELL'ORDINAMENTO
ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA)

Signori Consiglieri,

l'Autorizzazione unica ambientale (AUA), disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, nasce con il dichiarato intento di semplificare gli adempimenti a carico delle piccole e medie imprese e si configura, nella sostanza, come un contenitore di titoli abilitativi ambientali; più in dettaglio, l'AUA può ricomprendere i titoli specificamente indicati all'articolo 3, comma 1, del d.p.r. 59/2013.

Nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'AUA, l'adozione dei suddetti titoli abilitativi ambientali rimane di competenza degli enti allo scopo appositamente individuati dalle normative nazionali e regionali di settore, mentre l'adozione dell'AUA, il provvedimento che li riunisce, compete, giusto articolo 2, comma 1, lettera b), del citato d.p.r. 59/2013, alla Provincia. L'AUA confluisce poi nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP, al quale spetta il rilascio dell'atto finale al gestore richiedente. Si sottolinea, quindi, che il d.p.r. 59/2013 è per sua natura un regolamento di carattere strettamente procedurale che non interviene sull'assetto delle competenze tecniche e autorizzative dei singoli enti.

La presente proposta di legge si propone di velocizzare e rendere più efficiente l'iter di adozione delle Autorizzazioni Uniche Ambientali che riguardino esclusivamente la sostituzione di titoli abilitativi ambientali di competenza comunale, tra i quali risaltano, per la loro ampia diffusione, quelli indicati all'articolo 47, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 10/1999 (trattasi, rispettivamente, delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche e assimilate recapitanti fuori fognatura e delle autorizzazioni delle acque reflue industriali recapitanti nelle pubbliche fognature).

Al riguardo si vuole evidenziare che il già citato articolo 2, comma 1, lettera b), del d.p.r. 59/2013 stabilisce che l'AUA può essere adottata, oltre che dalla già indicata Provincia, anche dalla "diversa autorità indicata dalla normativa regionale". La presente proposta concerne, appunto, l'indicazione del Comune, in luogo della Provincia, come autorità competente all'adozione dell'AUA nei casi in cui questa riguardi esclusivamente la sostituzione di titoli abilitativi ambientali di competenza comunale.

L'oggettivo impatto acceleratorio e semplificativo della modifica proposta è immediatamente dimostrato dall'eliminazione del passaggio procedurale presso la Provincia, passaggio che nei casi in questione (lo si ribadisce, quelli in cui l'AUA comprende solo titoli abilitativi di competenza comunale) è di carattere strettamente formale, configurandosi di fatto come la mera ratifica, da parte della Provincia, dei titoli abilitativi adottati dal Comune: una sorta di paradossale e artificiosa autorizzazione provinciale costruita su un'autorizzazione comunale.

La modifica proposta, se approvata, consentirà quindi l'oggettiva abbreviazione del percorso amministrativo che va dalla presentazione dell'istanza di AUA alla formalizzazione del suo accoglimento, per i casi in questione sopra specificati; si tenga presente, a titolo di esempio, che tra le attività che maggiormente beneficiranno della semplificazione proposta vi sono imprese agricole, agriturismi, bed&breakfast e studi dentistici, realtà la cui ampia diffusione sul territorio può ben lasciare intendere la vasta portata della semplificazione qui proposta.

Resta inteso che le Province manterranno il ruolo di autorità competente all'adozione dell'AUA nei rimanenti casi, diversi da quelli qui esplorati.

Si vuole infine evidenziare che la modifica proposta concerne esclusivamente profili procedurali e non implica alcuna diminuzione del livello di tutela ambientale rispetto all'attuale assetto; trattasi quindi di semplificazione amministrativa a parità di tutela ambientale.

L'articolato della presente proposta è così strutturato:

- l'articolo 1 modifica l'articolo 47 della l.r. 10/1999, relativo alle funzioni dei Comuni, introducendo il comma 1 bis e modificando il comma 2, dove vengono indicati i Comuni come i soggetti indicati per l'adozione, il rinnovo e l'aggiornamento delle autorizzazioni uniche ambientali, qualora queste ultime riguardino esclusivamente titoli abilitativi ambientali di competenza comunale;
- l'articolo 2 contiene la norma transitoria;
- l'articolo 3 contiene la disposizione di invarianza finanziaria.